Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Il consiglio di classe è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo in servizio, compresi quelli di sostegno, e da un numero variabile di genitori (e studenti).

Scuola dell'infanzia:	Consiglio di intersezione, 1 genitore
Scuola primaria:	Consiglio di interclasse, 1 genitore
Scuola media:	Consiglio di classe, 4 genitori
Scuola superiore:	Consiglio di classe, 2 genitori e 2 studenti

Il consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, sotto la presidenza del dirigente scolastico o di un docente da lui delegato, col compito di **formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione** e con quello di **agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni**. Esercita competenze in materia di **programmazione, valutazione e sperimentazione** e si pronuncia su ogni altro argomento attribuito da leggi e regolamenti. Ha competenze in materia **disciplinare degli alunni** e di **proposta dei libri di testo**.
Valutazione degli alunni, coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari si svolgono con la sola presenza dei docenti.

Art. 7 - Collegio dei docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale di ruolo e non di ruolo in servizio, compresi i docenti di sostegno, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. Cura la programmazione dell'azione educativa **nel rispetto della libertà di insegnamento** garantita a ciascun docente; formula proposte per formazione, composizione delle classi e assegnazione ad esse dei docenti, orario delle lezioni e svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica; provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe; si esprime su sperimentazione e aggiornamento dei docenti; iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap, figli di lavoratori stranieri o comunque in difficoltà; educazione della salute e prevenzione delle tossicodipendenze. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto di eventuali proposte e pareri dei consigli di classe.
Il Collegio elegge nel suo seno il Comitato per la valutazione per il servizio dei docenti.

Artt. 8/10 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva

Il consiglio di istituto/circolo è composto da 19 membri (14 nelle scuole con meno di 500 alunni, ormai rarissime): 8 docenti, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 genitori, il dirigente scolastico. Nelle scuole superiori sono previsti 4 genitori e 4 alunni. Presidente è un genitore, che sceglie come segretario uno dei membri. Gli studenti minorenni non hanno diritto di voto in materia di bilancio, conto consuntivo e delibere di spesa.
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. Adotta il regolamento interno dell'istituto (uso delle attrezzature e degli edifici scolastici, vigilanza degli alunni ecc); delibera su acquisti; adattamento del calendario scolastico; criteri generali per la programmazione educativa (POF); iniziative assistenziali.
Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni ecc; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. Esercita proprie funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento, educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze.
Il consiglio elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da 1 docente, 1 ATA, il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi, 2 genitori (alle superiori: 1 genitore e 1 studente).
La giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Artt. 13/15 – Assemblee degli studenti e dei genitori

Gli studenti della scuola superiore e i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe o di istituto nei locali della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti delle classi interessate hanno diritto di parteciparvi. Le assemblee dei genitori e la partecipazione di esperti esterni alle assemblee d'istituto degli studenti debbono essere autorizzate dal dirigente scolastico.
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un **comitato studentesco** di istituto; i rappresentanti dei genitori un **comitato dei genitori.** L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.